



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 162

Aliquote; esenzioni

L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e' applicata al reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che puo' giungere fino al limite del 3,25 per cento se trattasi di redditi di categoria B e de 260 per cento se trattasi di categoria C-1, fermo sempre, tra l'una e l'altra aliquota, il rapporto indicato. L'applicazione dell'imposta viene fatta dai comuni prendendo per base il reddito per il quale il contribuente figura iscritto a ruolo, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, per l'anno cui si riferisce. L'imposta e' applicata anche sui redditi esenti, in virtu' di leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che puo' giungere fino al limite del 4,50 per cento per i redditi di categoria B) e del 3,60 per cento per quelli di categoria C-1), fermo sempre, fra le due aliquote, il rapporto suindicato. PERIODO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 9 SETTEMBRE 1937, N. 1769, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 GENNAIO 1938, N. 20. La valutazione di tali redditi e' fatta dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui giurisdizione ha la sede legale l'azienda cui i redditi stessi appartengono e contro l'accertamento, da notificarsi nei modi di legge, sono ammessi i ricorsi alle ordinarie commissioni amministrative i per le imposte dirette. Nel caso di redditi che si producono in due o piu' Comuni provvede alla ripartizione l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nei modi previsti dal secondo comma del precedente art. 161, salvo il ricorso consentito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo. Ai redditi di cui al precedente terzo comma non possono essere applicate le addizionali previste nell'art. 164. Nulla e' innovato, nei riguardi dei ministri del Culto per l'esercizio del ministero sacerdotale, alle disposizioni dell'art. 29 lettera h) del concordato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810. Nulla e' del pari innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119, recante provvedimenti a favore dell'industria estrattiva dello zolfo.

Versione in vigore dal 6 aprile 1968 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 89

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-162-aliquote-esenzioni/versione/89>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it